



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 06 ottobre 2022

Oggetto: ESENZIONE E RIDUZIONE ALIQUOTA PER LE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

Con l'articolo 18 del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022 convertito dalla L. 122/2022) vengono apportate rilevanti modifiche alla disciplina Iva riguardante le prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, in particolare dalle strutture sanitarie non convenzionate.

Due sono nello specifico le aree di intervento:

1. la riscrittura del numero 18) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972 che disciplina l'ipotesi di esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
2. la modifica al numero 120) della tabella A) parte terza allegata al D.P.R. 633/1972 che disciplina le fattispecie alle quali risulta applicabile l'aliquota Iva nella misura ridotta del 10%.

Le citate modifiche sono entrate in vigore lo scorso 22 giugno 2022.

Punto 18) articolo 10

La nuova versione	La versione precedente
<p><i>"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo"</i></p>	<p><i>"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze"</i></p>

Per comprendere la portata della prima modifica è opportuno rammentare che l'esenzione da Iva in ambito sanitario promana da due previsioni contenute nell'articolo 10 e in particolare, il richiamato punto 18), oggetto di modifica da parte del recente Decreto Semplificazioni, e il successivo punto 19) che precisa il contesto nel quale dette prestazioni sanitarie vengono rese.

I soggetti del punto 19)

“19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”

Prima delle recenti modifiche l'esenzione prevista per le prestazioni di ricovero e cura non veniva riconosciuta alle strutture sanitarie non convenzionate, che rendevano servizi a costi più elevati rispetto alle corrispondenti prestazioni rilasciate dal servizio pubblico anche per il fatto che l'erogazione dei servizi di cura avveniva tramite l'utilizzo di prestazioni esenti da parte di liberi professionisti sanitari e successivamente ribaltate al paziente in regime di imponibilità.

La situazione previgente

Libero professionista sanitario → fattura la prestazione sanitaria in esenzione alla clinica non convenzionata
Clinica non convenzionata → fattura la prestazione complessiva al paziente in regime di imponibilità

La dinamica in precedenza descritta, quindi, portava ad un aggravio del “costo” finale posto a carico del paziente che beneficiava delle prestazioni della struttura non convenzionata. Con la modifica apportata dal D.L. 73/2022 viene quindi riconosciuta la possibilità di applicare anche alle strutture sanitarie non convenzionate l'esenzione, ovviamente alla sola parte riferibile alla prestazione sanitaria “acquistata” dal libero professionista sanitario e nel limite dell'importo dovuto allo stesso.

La situazione attuale

Libero professionista sanitario → fattura la prestazione sanitaria in esenzione alla clinica non convenzionata
Clinica non convenzionata → fattura la prestazione al paziente in regime di esenzione per la parte riferibile alla prestazione sanitaria e nei limiti di essa

La seconda modifica apportata dal Decreto Semplificazioni riguarda la misura dell'aliquota applicabile alle prestazioni di ricovero e cura che non rientrano espressamente tra quelle “sanitarie” le quali come detto possono godere dell'esenzione ai sensi dei punti 18) e 19) dell'articolo 10, Decreto Iva.

Numero 120) parte terza Tabella A

Nuova versione	Versione precedente
<i>“120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19)”</i>	<i>“120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari”</i>

Con la novella normativa, il Legislatore riconosce la possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta nella misura del 10%:

- le prestazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19);
- le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 19), e da case di cura non convenzionate;
- le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 19).



Esempio

1. la casa di cura riceve dal chirurgo una parcella di 5.000 euro in esenzione da Iva;
2. la casa di cura richiede al paziente un prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura (comprensiva quindi delle prestazioni di alloggio relative al soggetto accompagnatore del paziente) di 12.000 euro.

In virtù delle nuove previsioni normative, la casa di cura:

- fatturerà in esenzione 5.000 (riferiti alla componente pagata al chirurgo);
- assoggetterà a Iva (con aliquota 10%) i restanti 7.000

per un totale fattura al paziente di 12.700 euro.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato